



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 709 del 20/05/2025

OGGETTO: ECOLIO S.R.L. – RIESAME A. I. A. EX ART. 29 - OCTIES, C. 4, LETT. D), DEL D. LGS. N. 152/2006, PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI SITO IN MELENDUGNO, CAT. IPPC COD. 5.1 E 5.3.
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241 DEL 27/02/2025 E RINNOVO DELL'ATTO DI A.I.A. N. 115 DEL 18/05/2011.

Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;
- l'art. 107, comma 3, lett. f) del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui è stato attribuito all'ing. Fernando Moschettini l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Vista la normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, ed in particolare:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il D.Lgs. n. 59/2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e ss.mm.ii.;
- il D.M. del 31 gennaio 2005, con oggetto "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, dal titolo "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del MATTM n. 58 del 6 Marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la D.G.R. Puglia n.36 del 12 gennaio 2018 con oggetto "Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3" (BURP n. 23 del 12/02/2018);

- il documento emanato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Puglia nel mese di giugno 2023 contenente le Linee Guida Tariffe AIA di competenza Regionale/Provinciale: *Definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione e corresponsione delle risorse derivanti dall'applicazione delle Tariffe per le attività di Monitoraggio e Controllo sulle aziende assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza Regionale/Provinciale ai sensi del D. M. n.58 del 06/03/2017 e D.G.R.P. n.36 del 12/01/2018;*

Premesso che:

- l'articolo 29-bis, c. 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques - migliori tecniche disponibili);
- l'art. 29-octies c. 3, dispone che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività dell'installazione;*
 - *quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;*
- con Delibera di Giunta Provinciale n. 1662 del 30/05/1994 fu approvato, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 22/1997, il progetto di un impianto per lo smaltimento delle acque di vegetazione, da realizzarsi in agro di Melendugno, loc. "Masseria Zappi", proposto dalla Società ECOLIO S.r.l. di Bari (d'ora innanzi indicata per brevità anche con il termine "Società");
- con successiva Delibera di Giunta Provinciale n. 2561 del 18/10/1996 fu approvato il progetto di variante per il suddetto impianto, per l'installazione di un sistema integrato di trattamento dell'evaporato di acque di vegetazione e di liquami provenienti da fosse settiche;
- nelle sedute del 02 marzo e del 09 marzo 1999 il Comitato Tecnico Provinciale per l'applicazione della L. R. n. 30/1986, riunitosi presso lo scrivente Servizio, ha esaminato il progetto dell'impianto ECOLIO S.r.l. già realizzato in Melendugno e la nuova proposta di utilizzare tale impianto, oltre che per il trattamento dell'evaporato di acque di vegetazione e di liquami provenienti da fosse settiche, anche per il trattamento di diverse ulteriori tipologie di rifiuti speciali liquidi, sia pericolosi che non pericolosi, rilasciando parere favorevole finalizzato ad autorizzare l'esercizio dell'impianto esistente, senza ulteriori modifiche, per il trattamento di tali ulteriori rifiuti;
- con la Delibera di Giunta Provinciale n. 318 del 18/03/1999, sulla base del predetto parere tecnico, fu concessa l'autorizzazione al trattamento di una parte dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi, riportati nell'allegato A al D. Lgs. n° 22/1997, e dei rifiuti liquidi pericolosi contraddistinti dai codici CER 070108 e 070204;
- con Determinazione del Dirigente pro tempore del Servizio scrivente n. 839 del 11/10/2002 furono trascritti tutti i codici CER dei rifiuti autorizzati, ai sensi della L. n° 443/2001 di recepimento della Decisione 2000/532/CE;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n.75 del 8 febbraio 2007 fu espresso, ai sensi della L. R. n. 11/2001, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la piattaforma di trattamento di rifiuti sito a Melendugno, gestito dalla società Ecolio S.r.l.;
- con Determinazione n. 115 del 18/05/2011 il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia rilasciò alla Società ECOLIO S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2005 e ss.mm.ii., per l'impianto in argomento divenuto piattaforma polifunzionale di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso sito in località Masseria Zappi, nel Comune di Melendugno, con codici di attività IPPC 5.1 e 5.3;
- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dalle "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti - Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" allegate al D.M. 29/01/2007;
- le BAT conclusions sono state emanate dalla Comunità Europea con la Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione n. 2018/1147 del 10 agosto 2018 - che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - e sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17/08/2018;
- con nota prot. 25096 del 10/05/2016 il Servizio scrivente precisò alla Società ECOLIO S.r.l. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla Regione Puglia con Det. Dir. n. 115 del 18/05/2011 per l'impianto in argomento sarebbe scaduta in data 18/05/2021;
- con nota acquisita al prot. prov. n. 5211 del 05/02/2021 la Società, avanzò istanza di riesame dell'A.I.A. al Servizio scrivente, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, sia perché da lì a poco sarebbe scaduta

l'autorizzazione, sia perché risultava necessario adeguare l'attività (sia l'impianto che le modalità di gestione) alle BAT conclusions nel frattempo intervenute;

- in riscontro a detta istanza il Servizio scrivente, con nota prot. n. 16837 del 20/04/2021, convocò, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, la Conferenza dei Servizi per il giorno 27 maggio 2021 allo scopo di effettuare le valutazioni sul progetto di adeguamento dell'impianto alle BAT Conclusions ai sensi dell'art. 29-octies, c. 6, del D. Lgs. n. 152/2006;
- nel corso della prima seduta della suddetta Conferenza gli enti partecipanti, analizzati gli elaborati progettuali ed anche sulla base della descrizione fatta dal gestore, presero atto dell'assetto dell'impianto e delle attività ivi svolte; in particolare:
 - l'impianto risultava autorizzato a svolgere le seguenti operazioni:
 - *D8 - trattamento biologico su rifiuti non pericolosi per 693.500 m³/anno*
 - *D9 – trattamento fisico – chimico su rifiuti pericolosi e non per un totale di 30.000 m³/anno di cui 9.000 m³/anno rifiuti pericolosi*
 - *D15 – deposito preliminare*
 - la piattaforma era costituita da un sistema impiantistico che opera in maniera discontinua, mediante le seguenti linee di trattamento:
 - *trattamento termico*
 - *trattamento biologico*
 - *disidratazione dei fanghi;*
- la Società al fine di incrementare le prestazioni ambientali dell'impianto, in osservanza delle BAT conclusions sopra richiamate, propose le seguenti migliorie, riguardanti sia la gestione dei rifiuti sia le attrezzature impiantistiche,:
 - segregazione del percorso di trattamento tra i rifiuti pericolosi e non pericolosi, con rinuncia ad effettuare la miscelazione in deroga tra rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità;
 - implementazione dell'efficienza di trattamento con l'inserimento di nuovi macchinari;
 - riduzione dei codici EER dei rifiuti ammissibili nell'impianto;
 - installazione di ulteriori sezioni filtranti a valle della sezione termica, atte a ridurre le emissioni in atmosfera dei composti organici volatili;
 - installazione, a valle della sezione biologica, di ulteriori dispositivi di filtrazione dell'acqua destinata allo scarico su suolo (osmosi inversa);
- la Conferenza dei Servizi, preso atto della proposta, chiese alla Società di fornire dei chiarimenti e delle integrazioni, e apportò alcune modifiche al Protocollo operativo, alla dotazione impiantistica e al Piano di Monitoraggio e Controllo; in particolare le richieste avanzate da ARPA Puglia - DAP di Lecce in occasione della Conferenza furono successivamente definite nel dettaglio con le note prot. n. 0039193 - 157 - 27/05/2021 e prot. n. 0039081 - 32 - 27/05/2021 – CRA/DS (Centro Regionale Aria/direzione Scientifica di ARPA Puglia);
- tra le richieste avanzate al gestore, fu chiesto di indicare la provenienza di ciascuno dei rifiuti indicati nella Relazione R.AIA 4 (*indicando sia il processo produttivo, sia le aziende che li producono*);
- la Conferenza, inoltre, stabilì che le modifiche impiantistiche e gestionali proposte dalla Società fossero sottoposte alla valutazione preliminare, di cui all'art. 6, c. 9, del D. Lgs. n. 152/2006, affinché l'Autorità Competente potesse stabilire se il progetto di adeguamento doveva essere sottoposto o meno alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- in data 06 ottobre 2022 si tenne la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per esaminare le integrazioni documentali trasmesse dalla società con le note prot. 30298 del 19/07/2021 e prot. n. 35985 del 21/09/2022, in riscontro alle richieste che la Conferenza aveva formulato nella seduta del 27 maggio 2021 e alle richieste di ARPA Puglia; nell'occasione:
 - ARPA Puglia – DAP Lecce, in riscontro alla richiesta della Società di poter svolgere l'operazione D15 per alcune tipologie di rifiuti prodotti, evidenziò la necessità che nell'autorizzazione fossero specificati le tipologie dei rifiuti per le quali si concedeva l'operazione D15, le relative aree/serbatoi di stoccaggio e l'obbligo di smaltire tali rifiuti presso un impianto finale terzo, escludendo la possibilità che gli stessi rifiuti potessero essere anticipatamente sottoposti ad operazione di recupero; per i rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito temporaneo, il DAP chiese alla Società di esplicitare se il criterio adottato (*ex art. 185-bis comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.*), fosse temporale o quantitativo;

- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale riferì di non avere nulla da osservare rispetto alla conformità urbanistica dell'impianto e alle precedenti autorizzazioni conseguite, riservandosi di riportare eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario eventualmente disposte dal Sindaco, quale autorità competente in materia;
- il DAP chiese, inoltre, alla Società di integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo in varie Sezioni e di inserire nuove sezioni tra le quali la sezione relativa ai controlli sui rifiuti prodotti, quella relativa alla manutenzione degli impianti di abbattimento/filtrazione e quella relativa al monitoraggio dell'efficienza energetica, tramite il parametro $\cos\phi$;
- la Conferenza dei Servizi del 06/10/2022, sospese i lavori in attesa di ricevere le integrazioni richieste da parte della Società e per consentire alla Regione Puglia di definire la procedura in merito alla VIA,;
- con nota prot. n. 38872 del 11/10/2022 la Società avanzò apposita istanza di valutazione preliminare ex art. 6, c. 9, del D. Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 39483 del 13/10/2022, il Servizio scrivente, trasmise la suddetta istanza al competente Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia;
- con Det. Dir. n. 418 del 06/12/2022, la Regione Puglia, esaminata la lista di controllo ex art. 6, c. 9, del D.Lgs. n. 152/2006, ritenne necessario che fosse attivata la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. AOO_089/22/11/2023/0020004 del 22/11/2023, la Società, preso atto della decisione regionale, inoltrò alla Regione Puglia l'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA;
- con Determinazione n. 274 del 13/06/2024, il Dirigente del Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento alle BAT Conclusions di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della piattaforma polifunzionale Ecolio srl, per lo smaltimento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi, sita in Melendugno alla località Masseria Zappi";
- con nota prot. 31066 del 30/07/2024, la Società riscontrò le richieste di integrazione avanzate dalla Conferenza di Servizi;
- in data 30 settembre 2024, ad esito della decisione regionale in materia di VIA e verificate le integrazioni trasmesse dalla Società, si tenne la terza seduta della Conferenza dei Servizi, nel corso della quale si diede atto del parere trasmesso da ARPA Puglia - DAP Lecce con la prot. 71074 -2.1.3 del 30.09.2024, i cui contenuti sono di seguito riassunti:

Assetto impiantistico e conformità alle BAT

"L'analisi dei dati forniti dell'installazione, per quanto attiene alle caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali, ha rilevato un generale livello di conformità ai principi delle BAT definite nel BREF trasversale sull'efficienza energetica e alle specifiche BAT conclusions di cui alla Decisione n. 2018/1147".

"Si propone all'A.C. di **approvare il piano di miglioramento**, con le tempistiche proposte dal Gestore nel paragrafo 4. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO del documento R.AIA 5 REV 02 del 09-2022 e di richiedere al Gestore di **effettuare le comunicazioni di fine lavori per ciascun intervento** in progetto".

"Relativamente al **nuovo punto di emissione denominato Efa**, dovranno essere effettuate le comunicazioni, previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 269), di messa in esercizio e a regime".

Piano di Monitoraggio e Controllo

"l'elaborato R.AIA 8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO rev. 03 è stato presentato tenendo conto delle osservazioni formulate nell'ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 06/10/2022".

"Tuttavia, si segnalano delle **necessarie ulteriori revisioni da apportare al documento** che costituirà parte integrante della Determina finale: ...

"**in caso di segnalazioni di emissioni odorigene** ripetute e conclamate, con provenienza attribuibile all'installazione in oggetto, si dovrà rivedere il piano di monitoraggio proposto, attraverso **l'implementazione di monitoraggi al confine**, caratterizzati dalla possibilità di misurare in continuo alcuni specifici parametri per il controllo delle emissioni odorigene al perimetro degli impianti (v. parere ARPA prot. n. 79382 del 19/11/2021)".

Studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti derivanti dall'impianto

"Le osservazioni poste con i precedenti pareri sono state riscontrate dal Gestore, con la nota del 21 settembre 2022 di riscontro alla richiesta di Integrazioni/Chiarimenti di ARPA PUGLIA - nota Protocollo 0079382 - 1 - 19/11/2021. In particolare, sono state indicate n. 22 sorgenti di emissioni fuggitive (in coerenza con quanto elaborato nell'ultimo PMC REV 03); è stato considerato il valore massimo di 2000 OUE/m3, in termini di

concentrazione di odore, per l'emissione convogliata; ... il Gestore ha ritenuto di non ripresentare un nuovo studio ... considerando che già in una simulazione con valori emissivi molto maggiori vengono rispettati i limiti di accettabilità'. Si evidenzia, tuttavia, che **ciò non esclude la possibilità, da parte dell'A.C., di assegnare valori limite di concentrazione di odore inferiori a camino (rispetto ai 2000 OUE/m3), in via precauzionale e preventiva**";

- nel corso della seduta del 30 settembre 2024 la Conferenza dei Servizi ribadì la necessità che l'impianto fosse adeguato alle BAT conclusioni e richiese le seguenti modifiche impiantistiche:
 - rimodulazione in diminuzione dell'elenco dei codici EER ammissibili nell'impianto;
 - installazione di ulteriori sezioni filtranti a valle della sezione termica, atte a ridurre le emissioni in atmosfera di composti organici volatili;
 - installazione di ulteriori dispositivi di affinazione dell'acqua in uscita dalla sezione biologica e destinata allo scarico su suolo (osmosi inversa);
- nell'occasione la Società riferì che il progetto di adeguamento prevedeva, per la sezione termica, l'installazione, a monte del camino Et, di due filtri scrubber ad umido in serie, per abbattere l'acido solfidrico e l'ammoniaca; l'installazione di una unità di refrigerazione, per la condensazione del vapore acqueo; l'installazione di due filtri a carboni attivi in parallelo, per garantire continuità di filtrazione, anche in fase di manutenzione; l'installazione del dispositivo di rilevamento dei SOV denominato PID, per verificare lo stato di efficienza dei carboni attivi;
- la Conferenza, in merito alle emissioni odorigene convogliate, chiese che ai camini di emissione Efx (Efa camino collegato alla copertura della vasca di sedimentazione primaria ed equalizzazione, Efs1 - Efs2 copertura tramoggia di scarico) fosse rispettato il limite di 300 U.O.E./m³, per le emissioni odorigene nel complesso e che le singole sostanze chimiche che compongono gli odori rispettino, comunque i limiti riportate negli Allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 39850 del 09/10/2024 il Servizio scrivente trasmise al Comune di Melendugno e a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza il Verbale della Conferenza dei Servizi del 30 settembre 2024, per eventuali modifiche/integrazioni da parte di ciascuno di essi, allegando anche gli atti e i documenti richiamati nel Verbale stesso, tra i quali il parere finale di ARPA Puglia prot. n. 7174 del 30/09/2024;
- con nota prot. 239423 del 19/11/2024, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce espresse il parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni del CRA di ARPA Puglia, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni odorigene e al continuo monitoraggio delle sostanze cancerogene, mutagene e teratogene in ambiente idrico;
- con nota prot. n. 4387 del 31/01/2025, il Servizio scrivente ha chiesto al Comune di Melendugno di voler fornire proprie eventuali osservazioni atteso che il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, nel corso della seduta della Conferenza del 06 ottobre 2022, si era riservato di trasmettere eventuali prescrizioni di carattere igienico sanitario di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del R. D. n. 1265 del 12 luglio 1934; nel merito si da atto che non risulta pervenuta alcuna prescrizione da parte del Comune di Melendugno;
- con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 26/02/2025, il Servizio scrivente ha accolto l'istanza di riesame dell'A.I.A. presentata dalla società Ecolio S.r.l. rinnovando, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 115 del 18/05/2011 e ss. mm. ed ii.;
- con nota acquisita al prot. n. 10925 del 13.03.2025 la società ECOLIO S.r.l. ha segnalato la presenza di presunti errori materiali/incongruenze nel suddetto atto di Determinazione Dirigenziale n. 241 del 26/02/2025 richiedendo alcune correzioni/precisazioni, al fine di evitare possibili fraintendimenti da parte degli organi deputati al controllo della corretta gestione dell'impianto;
- in particolare le incongruenze evidenziate alla Società sono le seguenti:
 1. **alla pag. 5 delle premesse è riportato: "Ritenuto di poter accogliere l'istanza di riesame dell'A.I.A. presentata dalla società Ecolio S.r.l. (P. IVA 10304880155), ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, per l'impianto di smaltimento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, sito in Melendugno, in località Masseria Zappi, sui terreni individuati nel Catasto al foglio n. 44, p.lle 24, 25, 82, 83, con codice di attività IPPC 5.1 lett. b), per lo smaltimento nella sezione termica di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg/giorno, mediante trattamento fisico-chimico, e con codice di attività IPPC 5.3 lett. a), per lo smaltimento nella sezione biologica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg/giorno, mediante trattamento biologico"**; tale dicitura potrebbe far pensare che l'A.I.A. sia riferita a due distinte linee di produzione e non all'impianto nel suo complesso e che nella sezione termica debbano essere trattati solo i rifiuti pericolosi e non anche i rifiuti liquidi non pericolosi che non sono compatibili con la sezione biologica;

2. alla pag. 89 dell'Allegato R.AIA 5 - *Gestione dei rifiuti in ingresso e descrizione dei trattamenti* - REV02, già approvato dalla Conferenza dei Servizi, è indicato che **"il deposito preliminare D15 può avvenire a valle del pre-trattamento sul rifiuto liquido e fangoso pompabile in ingresso. Viene effettuato per tutti i rifiuti in ingresso, ad eccezione dei rifiuti provenienti da fosse settiche e pulizia fognature e fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane"**, mentre alla pag. 10 della Determinazione viene riportato che **"la Società, nello svolgimento delle operazioni di smaltimento D8, D9, D15, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: l'accettazione dei rifiuti nell'impianto può avvenire solo se disponibile la capacità di stoccaggio dei serbatoi dedicati all'operazione D15"**; ciò lascerebbe intendere che i rifiuti liquidi costituiti dai fanghi di fosse settiche non possono essere trattati nella sezione biologica se non vengono preliminarmente stoccati in appositi serbatoi;
 3. alla pag. 10 della Determinazione è evidenziato che **"la società dovrà rispettare i limiti di emissione riportati nell'Allegato n. 10 - R.AIA 8 Piano di Monitoraggio e Controllo REV03, nel paragrafo 9"**; mentre la Conferenza dei Servizi nella seduta del 30.09.2024 aveva richiesto un ultimo aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e la società aveva ottemperato a tale richiesta inviando l'elaborato **R.AIA 8 Piano di Monitoraggio e Controllo - REV04**;
 4. alla pag. 10 della Determinazione è scritto che **"la società dovrà effettuare semestralmente il monitoraggio olfattometrico delle emissioni diffuse, secondo la norma UNI EN 13725, nei punti riportati nell'Allegato n. 30: T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO REV01"**; mentre la Conferenza dei Servizi nella seduta del 30.09.2024 aveva richiesto un ultimo aggiornamento degli elaborati e a tale richiesta la società aveva ottemperato inviando tra gli altri anche l'elaborato **T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO REV02**;
 5. alla pag. 10 della Determinazione è indicato che **"la società dovrà effettuare il monitoraggio delle Emissioni Sonore, ogni tre anni, come previsto nel PMC, nei punti riportati nell'Allegato n. 30: T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO REV01"**; anche in questo caso il riferimento corretto deve essere rispetto all'elaborato **T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO REV02**;
 6. alla pag. 11 della Determinazione è scritto che **"la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. b), del D. Lgs. n. 152/2006, ha validità di dieci anni ed è soggetta a rinnovo"**; considerato che **la società è in possesso della certificazione ambientale ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è, invece, pari a 12 anni**, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9 del D. Lgs. 152/2006;
 7. alla pag. 12 della Determinazione è scritto **"TRASMETTERE il presente atto ai seguenti soggetti, per le attività di rispettiva competenza: Calimera Bio S.r.l. calimerabio@pec.studiorubes.it"**, tale soggetto destinatario palesemente errato, deve essere rettificato sostituendolo con il nome e l'indirizzo del gestore dell'impianto in oggetto;
- con riferimento a quanto segnalato dalla società al primo punto, lo scrivente Servizio ritiene non doversi procedere ad alcuna rettifica, in quanto, come riportato nell'Allegato R.AIA 5 - *Gestione dei rifiuti in ingresso e descrizione dei trattamenti* - REV02, che è parte integrante dell'atto autorizzativo, **nella sezione termica possono essere trattati tutti i rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi che sono incompatibili con la sezione di trattamento biologico**: il fatto che sia indicato nell'oggetto dell'autorizzazione solo la dicitura **"lo smaltimento nella sezione termica di rifiuti pericolosi"** collegata al codice **IPPC 5.1 lett. b)**, è perché tale sezione di impianto richiede l'assoggettamento ad A.I.A. solo in quanto tratta anche i rifiuti pericolosi, ciò non esclude che possa trattare i non pericolosi (come riportato nell'Allegato R.AIA5); inoltre, la distinzione tra sezione termica e sezione biologica è stata fatta perché l'intero impianto, inteso come piattaforma di smaltimento rifiuti, è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale per due categorie IPPC distinte, associate ciascuna ad una sola delle due sezioni: **IPPC 5.3 lett. a) per la sezione biologica e IPPC 5.1 lett. b) per la sezione termica**;
- con riferimento a quanto segnalato dalla società al punto 2, si dà atto che, come riportato nell'Allegato R.AIA 5 - *Gestione dei rifiuti in ingresso e descrizione dei trattamenti* - REV02, **"il deposito preliminare D15 ... Viene effettuato per tutti i rifiuti in ingresso, ad eccezione dei rifiuti provenienti da fosse settiche e pulizia fognature e fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane"**, e ciò va specificato anche nel dispositivo dell'atto autorizzativo, dove si fa divieto, per tutti gli altri tipi di rifiuti, di procedere nel trattamento senza la preventiva fase di deposito preliminare D15;
- con riferimento a quanto segnalato dalla società ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 si ritiene di poter accogliere l'istanza di rettifica dell'atto di riesame dell'A.I.A. presentata dalla società Ecolio S.r.l.;

Per quanto sopra esposto,

Dato Atto che ai sensi del vigente PIAO - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento,

DETERMINA

- 1) **REVOCARE**, per i motivi indicati in premessa, l'atto di Determinazione Dirigenziale n. 241 del 26/02/2025;
- 2) **RINNOVARE**, ai sensi dell'art. 29-octies c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 18/05/2011 e ss. mm. ed ii., relativa all'impianto l'impianto di smaltimento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, sito in Melendugno, in località Masseria Zappi, sui terreni individuati nel Catasto al foglio n. 44, p.lle 24, 25, 82, 83, con codice di attività IPPC 5.1 lett. b), per lo smaltimento nella sezione termica di rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg/giorno, mediante trattamento fisico-chimico, e con codice di attività IPPC 5.3 lett. a), per lo smaltimento nella sezione biologica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg/giorno, mediante trattamento biologico, gestito dalla società Ecolio S.r.l. (P. IVA 10304880155), nella persona del legale rappresentante signor Italo Forina, alle seguenti condizioni e prescrizioni;
- 3) **DARE ATTO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di cui all'Allegato IX alla Parte Seconda del D. Lgs. n° 152/2006:
 - a) *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006)*
 - b) *Autorizzazione allo scarico (art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006)*
 - c) *Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208);*
- 4) **PRECISARE** che, fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. di cui al R. D. n. 1265 del 27/07/1934, l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle modalità operative e delle condizioni di cui all'Allegato R.AIA 5 - *Gestione dei rifiuti in ingresso e descrizione dei trattamenti*, che costituisce parte integrante del presente atto, e alla esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato R.AIA 8, che è parte integrante del presente atto;
- 5) **AUTORIZZARE** la società, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, ad effettuare le operazioni di smaltimento D8, D9, D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, sui seguenti rifiuti e con le limitazioni quantitative di seguito riportate:
 - a) **D8 trattamento biologico su 1.900 m³/giorno** (693.500 m³/anno) costituiti per il 100% da rifiuti non pericolosi e biodegradabili
 - b) **D9 trattamento termico su 100 m³/giorno** (30.000 m³/anno) costituiti per il 30% da rifiuti pericolosi e per il 70% da rifiuti non pericolosi e non biodegradabili
 - c) **D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14:**
il deposito preliminare potrà avvenire utilizzando n. 11 serbatoi (denominati D801-D810) della capacità complessiva di 498 m3 per i rifiuti non pericolosi e utilizzando n. 1 serbatoio (D811) della capacità di 20 m3 per i rifiuti pericolosi

EER	rifiuti non pericolosi
010306	<i>sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305</i>
010399	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
010412	<i>sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11</i>
010413	<i>rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>
010504	<i>fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci</i>
010507	<i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</i>
010508	<i>fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06</i>
010599	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
020101	<i>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</i>
020106	<i>feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito</i>
020201	<i>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</i>
020203	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o le trasformazioni</i>

020204	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020299	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
020301	<i>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</i>
020302	<i>rifiuti legati all'impiego di conservanti</i>
020303	<i>rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente</i>
020304	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>
020305	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020399	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
020403	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020501	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>
020502	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020599	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
020601	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>
020602	<i>rifiuti legati all'impiego di conservanti</i>
020603	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
020699	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
020701	<i>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</i>
020702	<i>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche</i>
020703	<i>rifiuti prodotti dai trattamenti chimici</i>
020704	<i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i>
020705	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
030199	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
030311	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310</i>
040104	<i>liquido di concia contenente cromo</i>
040105	<i>liquido di concia non contenente cromo</i>
040106	<i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo</i>
040107	<i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</i>
040199	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
040217	<i>tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216</i>
040220	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19</i>
040299	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
050110	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i>
050114	<i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i>
050799	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
060399	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
060503	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i>
060899	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
061099	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
070199	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
070217	<i>rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16</i>
070299	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
070399	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
070512	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</i>
070599	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
070612	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</i>
070699	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
070712	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</i>
080114	<i>fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13</i>

080116	<i>fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</i>
080118	<i>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117</i>
080120	<i>sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</i>
080199	<i>rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16</i>
080307	<i>fanghi acquosi contenenti inchiostro</i>
080308	<i>rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro</i>
080313	<i>scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12</i>
080315	<i>fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14</i>
080414	<i>fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413</i>
080416	<i>rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15</i>
100119	<i>rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18</i>
100121	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20</i>
100123	<i>fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22</i>
100126	<i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento</i>
100212	<i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11</i>
100214	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213</i>
100326	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325</i>
100328	<i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27</i>
100705	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
100708	<i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07</i>
100818	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17</i>
100820	<i>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19</i>
101110	<i>scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09</i>
101205	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
101212	<i>rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11</i>
101213	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
101307	<i>fanghi e residui prodotti dal trattamento dei fumi</i>
101314	<i>rifiuti e fanghi di cemento</i>
110112	<i>soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11</i>
110114	<i>rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113</i>
110599	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
120115	<i>fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</i>
160115	<i>liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14</i>
160306	<i>rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i>
160509	<i>sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08</i>
160799	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
161002	<i>Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01</i>
161004	<i>concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03</i>
170506	<i>materiale di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05</i>
190118	<i>rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17</i>
190199	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
190203	<i>Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</i>
190206	<i>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05</i>
190404	<i>rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati</i>
190599	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
190603	<i>liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani</i>
190604	<i>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani</i>
190605	<i>liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i>

190606	<i>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i>
190703	<i>percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702</i>
190802	<i>rifiuti dell'eliminazione della sabbia</i>
190805	<i>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</i>
190809	<i>miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili</i>
190812	<i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</i>
190814	<i>fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</i>
190899	<i>rifiuti non specificati altrimenti</i>
190902	<i>fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua</i>
190903	<i>fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione</i>
190906	<i>soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico</i>
191106	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105</i>
191304	<i>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03</i>
191306	<i>fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05</i>
191308	<i>rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07</i>
200125	<i>oli e grassi commestibili</i>
200130	<i>detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29</i>
200132	<i>medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</i>
200141	<i>rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere</i>
200201	<i>rifiuti biodegradabili</i>
200203	<i>altri rifiuti non biodegradabili</i>
200303	<i>residui della pulizia stradale</i>
200304	<i>fanghi delle fosse settiche</i>
200306	<i>Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico</i>
EER	
rifiuti pericolosi	
070511*	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>
070611*	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>
070711*	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose</i>
100118*	<i>rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose</i>
110113*	<i>rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose</i>
130507*	<i>acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua</i>
130802*	<i>altre emulsioni</i>
160303*	<i>rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose</i>
160305*	<i>rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose</i>
160507*	<i>sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</i>
160508*	<i>sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose</i>
170505*	<i>materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose</i>
190117*	<i>rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose</i>
190204*	<i>Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso</i>
190205*	<i>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose</i>
190207*	<i>oli e concentrati prodotti da processi di separazione</i>
190702*	<i>Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose</i>
190811*	<i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose</i>
190813*	<i>fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali</i>

200126*	<i>oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25</i>
200129*	<i>detergenti contenenti sostanze pericolose</i>

N. B.: La Tabella di sintesi sopra riportata è stata ricavata dal Paragrafo 3.1.10 dell'Allegato n. 7: R.AIA 5 - GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI_REV02;

- 6) **PRECISARE** che la Società, nello svolgimento delle operazioni di smaltimento D8, D9, D15, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- l'accettazione dei rifiuti nell'impianto può avvenire solo se disponibile la capacità di stoccaggio dei serbatoi dedicati all'operazione D15, con l'eccezione dei rifiuti provenienti da fosse settiche e dalla pulizia di fognature e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, per i quali non è obbligatorio effettuare il deposito preliminare D15;*
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità;*
 - la società dovrà rispettare in ogni fase di trattamento dei rifiuti la procedura riportata nell'Allegato n. 7: R.AIA 5 GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI_REV02;*
- 7) **AUTORIZZARE** la società, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico sul suolo delle acque reflue depurate, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- la società dovrà trattare le acque reflue provenienti dalla sezione biologica con gli ulteriori processi di filtrazione e abbattimento, descritti nel Paragrafo 3.2.2.3 (filtri a quarzite e filtri a carbone attivo) e nel Paragrafo 3.2.2.3 (filtro a osmosi inversa) dell'Allegato n. 7, prima dello scarico su suolo mediante trincea disperdente;*
 - la società per lo scarico dovrà rispettare i limiti per tutti i parametri fissati dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;*
 - la società dovrà rispettare il divieto di scarico, per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;*
 - la società dovrà mantenere in efficienza i filtri di affinamento delle acque da scaricare in trincea, mediante la manutenzione periodica;*
 - la società dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;*
- 8) **AUTORIZZARE** la Società, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, per le emissioni convogliate dai camini E1, Et, EfA, Efs1, Efs2 e per le emissioni diffuse ED1-ED10, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- la società dovrà rispettare i limiti di emissione riportati nell'Allegato n. 10 - R.AIA 8 Piano di Monitoraggio e Controllo REV04, nel paragrafo 9;*
 - la società dovrà effettuare semestralmente il monitoraggio olfattometrico delle emissioni diffuse, secondo la norma UNI EN 13725, nei punti riportati nell'Allegato n. 30: T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_REV02;*
 - la società dovrà effettuare il monitoraggio delle Emissioni Sonore, ogni tre anni, come previsto nel PMC, nei punti riportati nell'Allegato n. 30: T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_REV02;*
 - la società farà effettuare, da parte di professionisti abilitati, i campionamenti e le analisi previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo per le matrici aria, acqua, suolo, rumori, nei punti ivi individuati e con le frequenze ivi riportate e, sulla base dei risultati delle analisi, redigerà la Relazione Ambientale, con allegati i relativi certificati di analisi, e la trasmetterà a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune di Melendugno, entro il mese di aprile dell'anno successivo;*
 - la società comunicherà ad ARPA e all'autorità competente Provincia di Lecce, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà i campionamenti delle emissioni e della matrice suolo;*
 - con riferimento ai Metodi Analitici, Chimici e Fisici, il gestore dovrà inviare preventivamente ad ARPA e all'Autorità Competente una comunicazione sull'eventuale utilizzo di metodiche differenti da quelle riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato, corredata da relazione di equivalenza tra le metodiche;*
 - la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet "www.arpa.puglia.it", ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;*

- h) *la società dovrà comunicare tempestivamente, non oltre le 24 ore, a mezzo Posta Elettronica Certificata, a questo Servizio, al Comune di Melendugno e ad Arpa Puglia – DAP Lecce, ogni anomalia o incidente che dovessero verificarsi presso l'impianto;*
- i) *la società dovrà comunicare ogni variazione relativa alla rappresentanza legale e al cambio di denominazione societaria chiedendo l'eventuale voltura e allegando i relativi atti;*
- j) *la società dovrà prestare le garanzie finanziarie a favore della Provincia di Lecce, previste dall'art. 29-sexies, comma 9-septies del D. Lgs. n. 152/2006, o aggiornare le precedenti, entro 60 giorni dal presente atto, secondo le modalità disposte dal D. M. n. 141 del 26 maggio 2016, come modificato dal D. M. del 28 aprile 2017, aggiornando gli importi alle indicazioni dell'allegato A allo stesso Decreto;*
- 9) **PRECISARE** che , **atteso che il gestore è in possesso di Certificazione Ambientale ISO 14001**, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9 del D. Lgs. n. 152/2006, **ha validità di dodici anni** ed è soggetta a rinnovo. A tale fine, la Ditta, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve presentare richiesta di rinnovo al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Lecce, che deciderà prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività potrà proseguire fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/90;
- 10) **STABILIRE** che gli allegati richiamati in elenco alla fine del presente atto sono parte integrante della presente A.I.A.;
- 11) **PRECISARE** che il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. n. 152/2006;
- 12) **TRASMETTERE** il presente atto ai seguenti soggetti, per le attività di rispettiva competenza:
- | | |
|--|--|
| ECOLIO S.r.l. | ecoliosrl@pec.it |
| Polizia Provinciale | poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it |
| Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL | dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it |
| ARPA Puglia - Dap di Lecce | dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it |
| Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce | sle41034@pec.carabinieri.it |
| Regione Puglia Ufficio Gestione Rifiuti: | serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it |
| Albo Gestori Ambientali: | albogestori.puglia@pec.it |
- 13) **PUBBLICARE** gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente Provincia di Lecce ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 14) **DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a TAR entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;
- 15) **FARE SALVE** le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE A.I.A.:

- I. *R.AIA 00 E.E. ELENCO ELABORATI REV04*
- II. *R.AIA 0 PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ECOLIO SRL_REV01*
- III. *R.AIA 1 SCHEDE TECNICHE AIA_REV00*
- IV. *R.AIA 2 CONFORMITÀ RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI VIGENTI_REV01*
- V. *R.AIA 3 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ' CON IL PRGRS_REV02*
- VI. *R.AIA 4 LISTA DI CONTROLLO VERIFICA PRELIM. EX ART.6_ C.9 del D. LGS. 152_2006_REV01*
- VII. *R.AIA 5 GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI_REV02*
- VIII. *R.AIA 6 STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT_REV02*
- IX. *R.AIA 7 DIAGRAMMA A BLOCCHI_REV02*
- X. ***R.AIA 8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_REV04***

- XI. R.AIA 9 *Relazione Idrogeologica_REV00*
- XII. R.AIA 10 *REPERTORIO ATTI AMMINISTRATIVI_REV00*
- XIII. R.AIA 11 *VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI REV01*
- XIV. R.AIA 12 *SINTESI NON TECNICA E VERIFICA MODIFICHE ex D.G.R. 648_REV02*
- XV. R.AIA 13 *VALUTAZIONE DELL'IMPATTO OLFATTIVO_REV01*
- XVI. R.AIA 14 *RELAZIONE DI RIFERIMENTO_VERIFICA OBBLIGO DI PRES_REV01*
- XVII. R.AIA 15 *RELAZIONE MONITORAGGIO SUOLI_REV01*
- XVIII. R.AIA 16 *RELAZIONE TRINCEA DRENANTE_REV00*
- XIX. R.AIA 17 *VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DELLA TRINCEA PERDENTE*
- XX. R.AIA 18 *Relazione Tecnica Collaudo Vasche e Serbatoi*
- XXI. *RISCONTRO NOTA ARPA E CRA 02_2022*
- XXII. T.AIA 1 - *INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE_REV00*
- XXIII. T.AIA 2 - *STATO ATTUALE - PLANIMETRIA GENERALE DELL'INSED. E VIABILITÀ INT._REV00*
- XXIV. T.AIA 3 - *STATO DI PROGETTO – PLANIM. GENERALE DELL'INSED. E VIABILITÀ INT._REV02*
- XXV. T.AIA 4 - *TRATTAMENTO TERMICO – LAYOUT E PIPELINE STATO PROGETTO_REV02*
- XXVI. T.AIA 5 - *TRATTAMENTO BIOLOGICO – LAYOUT E PIPELINE STATO PROGETTO _REV02*
- XXVII. T.AIA 6 - *TRATTAMENTO FANGHI - LAYOUT E PIPELINE STATO PROGETTO_REV02*
- XXVIII. T.AIA 7 - *RETI DI SERVIZIO - LAYOUT E PIPELINE STATO DI FATTO E STATO DI PROG_REV01*
- XXIX. T.AIA 8 - *PLANIMETRIA CON SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE_REV01*
- XXX. **T.AIA 9 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO_REV02**
- XXXI. T.AIA 10 - *PLANIMETRIA CON INDIC. AREE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI PRODOTTI_REV02*
- XXXII. T.AIA 11 - *PLANIMETRIA E SEZIONI TRINCEA DRENANTE_REV00*
- XXXIII. T.AIA 12 - *Planimetria Vasche e Serbatoi*
- XXXIV. *ARPA Parere FINALE riesame ECOLIO prot. 71074 del 30.09.2024*
- XXXV. *ASL_LECCE Parere finale Prot. 0239423 del 19.11.2024*

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento0 attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

*Firmato P. O. Gestione procedimenti autorizzativi
dott. Salvatore Francioso*

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dirigente
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.